

# - scarti + cibo e lavoro

## Norme e benefici per i donatori

Evitare gli sprechi e recuperare beni per scopo di solidarietà sono obiettivi ormai riconosciuti dalle leggi, che promuovono questa buona pratica anche attraverso forme di tutela e benefici fiscali.

I vantaggi per le aziende donatrici sono:

- **possibilità di recuperare l'iva relativa ai prodotti donati**
- **risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti**
- **benefici di immagine**



SAI PERCHÉ DONARE  
TI CONVIENE?

### **Legge del Buon Samaritano** **Nessuna responsabilità per le aziende**

Una prima norma è la cosiddetta "Legge del buon samaritano" (Legge 25 giugno 2003, n. 155) che dice:

*(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)*

*Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.*

Questo semplice articolo di legge tutela le aziende che vogliono cedere in maniera gratuita e solidale alle ONLUS, prodotti alimentari in eccedenza o non più commerciabili per difetti di varia natura (ma ancora validi come scadenza e conservazione).

In base a questa norma esse sono infatti sollevate da ogni responsabilità una volta che i prodotti sono usciti dall'azienda. Saranno le stesse associazioni, individuate dalla legge come consumatori finali, a farsi carico dei prodotti alimentari così ricevuti affinché vengano gestiti correttamente dal punto di vista del trasporto, conservazione ed inoltro finale ai soggetti in difficoltà.

## **Legge antisprechi Possibilità di recuperare l'iva**

### **Prodotti alimentari e farmaceutici**

Il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all'eliminazione degli stessi dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus senza che tali cessioni costituiscano ricavi per la società stessa.

### **Altri prodotti (esclusi prodotti di lusso)**

La legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

Queste donazioni si considerano erogazioni liberali e, pertanto, non costituiscono ricavo se effettuata per un valore non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva, i beni ceduti si considerano distrutti. Tale disposizione consente all'impresa donante il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti (comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/99).

In tutti i casi ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate alcune condizioni previste dal comma 4 art.13 D.Lgs. 460/97 e integrate dal testo della CM 26/E 26 marzo 2008 in relazione alla presunzione della cessione ai fini IVA.

### **Doveri del cedente**

- Se la singola donazione supera il valore di € 5.164,57, il cedente deve effettuare una comunicazione preventiva con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l'indicazione della data, luogo, ora dell'inizio del trasporto, della destinazione finale e dell'ammontare dei beni.
- Sul DDT che accompagna le merci va inserita la seguente dicitura: "prodotti non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99".
- Dovrà annotare nei registri Iva o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei beni ceduti.

### **Doveri della ONLUS**

La ONLUS beneficiaria deve rilasciare alla ditta donatrice

- una dichiarazione attestante che utilizzerà i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- una dichiarazione in cui attesta la corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel DDT